



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026
Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 6/CSAT del 30 Ottobre 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 27 Ottobre 2025
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Dott. D. Posillipo.

Reclamo della società TERZIGNO SPORT ACADEMY in riferimento al C.U. n.19/C5 del 9/10/2025.

Gara – Terzigno Sport Academy / Real Tufino 5 del 3.10.2025 – Campionato Calcio A5/C2.

Squalifica Di Leone Giuseppe per cinque gare

La società Terzigno sport Accademy proponeva reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per 5 gare inflitta dal Gst al calciatore sig. Di Leone Giuseppe reo di aver proferito, al termine della gara, nei confronti del DDG, gravi offese verbali e tenuto un atteggiamento minaccioso. L reclamante chiedeva l'annullamento della squalifica, attese le tre giornate di squalifica già scontate, inflitta al calciatore Di Leone Giuseppe, perché troppe severe dal momento che lo stesso, al termine della gara, si rendeva responsabile esclusivamente di aver proferito frasi offensive e tenuto atteggiamento minaccioso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento.

Dalla lettura del referto di gara, emerge che calciatore si è reso responsabile di avere proferito nei confronti del DDG frasi offensive e tenuto un comportamento minaccioso, ma nello stesso non vengono riportate espressamente le offese pronunciate né tantomeno viene spiegato in che è consistita l'atteggiamento minaccioso tenuto dal calciatore. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica per il sig. Di Leone Giuseppe a tre (3) giornate di gara effettive.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.10.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo; Dott. D. Posillipo.

Reclamo della società POLISPORTIVA PUGLIANELLO in riferimento al C.U. n. 29 del 2/10/2025.

Gara – Battipagliese Calcio / Polisportiva Puglianello del 29.09.2025 – Campionato Eccellenza, girone "B".

Squalifica Esposito Antonio 8 gare

La società Polisportiva Puglianello proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per 8 giornate inflitta dal Gst al calciatore sig. Esposito Antonio, reo di avere spinto con due mani il DDG in occasione delle proteste per la realizzazione di una rete della squadra avversaria. Nel reclamo la società Polisportiva Puglianello contestava la dinamica descritta dal DDG non essendo la stessa

corrispondente alla realtà accaduta. Il calciatore Esposito Antonio, a seguito di una rete realizzata in sospetta posizione irregolare di un avversario, protestava nei confronti dell'assistente di gara senza mai toccarsi, tenendo le mani dietro la schiena e, poiché spinto da altri compagni, a sua volta, perdendo l'equilibrio, appoggiava le mani sull'arbitro me senza violenza o intenzione. Pertanto alcuna condotta violenta era ascrivibile al calciatore tant'è che il DDG non cadeva in terra né tantomeno riportava alcuna conseguenza fisica continuando a dirigere la gara senza l'ausilio delle forze dell'ordine o di soggetti all'uopo preposti. La società reclamante allegava al reclamo fotogrammi e video dai quali si poteva con chiarezza verificare che i fatti realmente accaduti non coincidevano con quelli descritti nel referto di gara. Concludeva la reclamante per l'annullamento della sanzione disciplinare adottata dal Gst o per l'applicazione di una sanzione nettamente inferiore ed equamente rapportata al reale comportamento assunto dal calciatore alla luce anche delle sanzioni già applicate per condotte ritenute più gravi e/o irriguardose o quanto meno simili. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, sentita la reclamante in sede di autorizzazione, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara si evince che il calciatore Esposito Antonio ha protestato nei confronti dell'Assistente in occasione della convalida della rete realizzata dalla squadra avversaria senza però proferire frasi ingiuriose e/o irriguardose. La circostanza che il calciatore Esposito Antonio possa avere spinto il DDG per effetto del sopraggiungere di corsa di altri compagni e , quindi, senza volontarietà e/o violenza, appare verosimile anche dall'esame dei fotogrammi acquisiti agli atti. **P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica per il sig. Esposito Antonio a cinque (5) giornate di gara effettive.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.10.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 30 Ottobre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**